

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 085/CSA
(2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 075/CSA- RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 2018

I^o COLLEGIO

Avv. Maurizio Borgo – Presidente; Avv. Massimiliano Atelli, Prof. Andrea Lepore - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL'A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 - ABBREVIAZIONE TERMINI DI CUI AL COM. UFF. 86/A DEL 30.10.2017 - AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BERGAMO CALCIO A 5 /LECCO CALCIO DEL 16.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 342 del 19.12.2017)

Con reclamo del 29.12.2017 l'A.S.D. Bergamo Calcio a 5 impugna delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 342 del 19.12.2017, con la quale veniva respinto in primo grado il proprio ricorso ad oggetto la valutazione della presunta posizione irregolare del calciatore Boschiggia Guilherme, in quanto quest'ultimo sarebbe stato sprovvisto di residenza in Italia, sia al momento del tesseramento che al momento della gara. In ragione di ciò la reclamante domandava venisse comminata alla società sportiva Lecco la sanzione della perdita della gara, come previsto dall'art. 17, comma 5, lett. a) C.G.S.. Svolti gli accertamenti di rito presso l'ufficio tesseramenti, il giudice di prime cure rigettava il ricorso in virtù del fatto che il calciatore in questione risultava tesserato presso la società Lecco dal 2.9.2017.

L'A.S.D. Bergamo Calcio a 5 innanzi a codesta Corte sportiva d'appello lamenta nuovamente la presunta irregolarità della posizione del Boschiggia, allegando documentazioni che, a parere della reclamante, dimostrerebbero che il calciatore in questione non sia più residente in Italia. Si richiama pertanto all'art. 40 *quinquies* NOIF e al Com. Uff. della Divisione Calcio a 5 n. 1 del 7.7.2017 e ribadisce la sua richiesta di comminare alla società sportiva Lecco la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-6.

L'A.S.D. Lecco Calcio a 5 si oppone, sostenendo, in primo luogo, che la procedura *ex art.* 36, comma 7 C.G.S., non sarebbe ammissibile nel caso in questione e determinerebbe una violazione dei propri diritti di difesa. Nel merito la resistente sottolinea che il calciatore, italiano, con tesseramento decennale presso la Divisione Calcio a 5 era ed è in possesso di valido documento di identità rilasciato da un Comune dello Stato italiano e che pertanto quest'ultimo resta valido ad ogni effetto di legge sia ai fini dell'identificazione, sia ai fini della presentazione innanzi agli uffici pubblici. Ne deriva che tale documento deve intendersi valido anche in ambito federale. Chiede pertanto in via preliminare di dichiarare inammissibile il ricorso per le motivazioni esposte, e nel merito, di rigettarlo perché infondato in fatto in diritto, con conferma della decisione del giudice sportivo impugnata.

Con riferimento all'ammissibilità del ricorso con procedura abbreviata, questa Corte ritiene il reclamo esperito in maniera conforme alle norme federali generali e speciali, con specifico richiamo alla procedura dei termini abbreviati di cui al Com. Uff. n. 86/A della F.I.G.C. del 30.10.2017.

Nel merito, il ricorso è privo di fondamento in quanto, come anche rilevato in primo grado, la procedura seguita dall'ufficio tesseramenti è stata corretta. Tale ufficio infatti ha l'obbligo di verificare la possibilità di tesserare un calciatore basandosi in via esclusiva sulla documentazione prodotta e sui requisiti richiesti secondo le regolamentazioni federali, non disponendo di poteri istruttori assimilabili a quelli dell'autorità giudiziaria della Repubblica italiana.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Bergamo Calcio a 5 di Bergamo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Massimiliano Atelli, Prof. Andrea Lepore - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO DEL S.S.D. CORREGGESE CALCIO 1948 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DI GIOVANNI FEDERICO SEGUITO GARA PIANESE/CORREGGESE DEL 07.01.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 77 del 10.1.2018)

La Correggese Calcio1948 arl ricorreva avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale - Com. Uff. n. 77 del 10.1.2018, con la quale veniva inflitta al calciatore Di Giovanni Federico, la squalifica per 3 giornate effettive di gara a seguito dell'incontro Pianese Asd/Correggese Calcio1948 arl del 7.1.2018, per avere, al termine della gara, colpito un calciatore avversario con uno schiaffo alla nuca per poi rivolgergli gesti irridenti che generavano un clima di tensione.

Con il gravame, proposto in data 14.1.2018, il reclamante avversava la sanzione suindicata, assumendola eccessiva in rapporto alle circostanze del caso concreto, ammettendo l'antisportività della condotta ma non la sua violenza, per aver il Di Giovanni dapprima tentato di interrompere un poco edificante conciliabolo fra un compagno di squadra e un avversario e poi essersi lasciato andare a vicendevoli spintoni con l'avversario che discuteva animatamente con il suo compagno, nonché a (sempre vicendevoli) atteggiamenti irridenti.

All'udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.

La Corte ritiene che il ricorso, in quanto teso alla riduzione della giornate di squalifica da 3 a 2, sia da accogliere. Sulla scorta della ricostruzione dei fatti, quale risultante dal referto arbitrale, appare infatti appropriato riquantificare la sanzione inflitta nella diversa misura di 2 giornate effettive di gara, maggiormente proporzionata anche alla peculiare situazione di contesto nella quale la condotta contestata, come sopra indicata, è stata tenuta.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Correggese Calcio 1948 di Reggio Emilia riduce la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

I PRESIDENTI
Italo Pappa
Maurizio Borgo

Pubblicato in Roma il 7 febbraio 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio